

REGISTRO ITALIANO VEICOLI STORICI

A stylized graphic of the Italian flag, consisting of three diagonal stripes of green, white, and red, set against a red background.

STATUTO
NAZIONALE
DELL'ENTE

STATUTO DEL REGISTRO ITALIANO VEICOLI STORICI

Approvato con assemblea degli affiliati il giorno 12/04/2014

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agencia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

00026805 0000197C WD553001
00108698 18/11/2015 10:58:30
4578-00088 BAC85F42146D9541
IDENTIFICATIVO : 01140494180257

0 1 14 049418 025 7

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agencia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

00026805 0000197C WD553001
00108697 18/11/2015 10:58:25
4578-00088 ZB746E1C3E3FA9D8
IDENTIFICATIVO : 01140494180269

0 1 14 049418 026 9

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agencia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

00026805 0000197C WD553001
00108696 18/11/2015 10:58:19
4578-00088 A50120DC4212DA38
IDENTIFICATIVO : 01140494180270

0 1 14 049418 027 0

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agencia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

00026805 0000197C WD553001
00108695 18/11/2015 10:58:14
4578-00088 E752ZCFC3ACCA31E
IDENTIFICATIVO : 01140494180281

0 1 14 049418 028 1

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agencia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

00026805 0000197C WD553001
00108694 18/11/2015 10:58:08
4578-00088 A52B55239DA3073F
IDENTIFICATIVO : 01140494180292

0 1 14 049418 029 2

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agencia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

00026805 0000197C WD553001
00108693 18/11/2015 10:58:03
4578-00088 ZB1D1C6048D0A9AD
IDENTIFICATIVO : 01140494180304

0 1 14 049418 030 4

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agencia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

00026805 0000197C WD553001
00108692 18/11/2015 10:57:57
4578-00088 A4D838D36CE793E1
IDENTIFICATIVO : 01140494180315

0 1 14 049418 031 5



SOMMARIO

TITOLO PRIMO: IDENTITA' ASSOCIATIVA E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Costituzione

Art. 2 - Sede e durata

Art. 3 - Scopi e finalità

Art. 4 - Attività

Art. 5 - Denominazione e loghi

TITOLO SECONDO: CLUB AFFILIATI E TESSERATI

Art. 6 - Affiliati

Art. 7 - Tesserati

Art. 8 - Tesserati sportivi

Art. 9 - Tesserati tecnici

Art. 10 - Cariche elettive e di nomina

TITOLO TERZO: ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL RIVS

CAPO PRIMO: Organi Nazionali del RIVS

Art. 11 - Organi del RIVS

Art. 12 - Assemblea Nazionale

Art. 13 - Consiglio Direttivo Nazionale

Art. 14 - Presidente

Art. 15 - Collegio dei Garanti

Art. 16 - Collegio Revisori dei Conti

CAPO SECONDO: Organizzazione Territoriale

Art. 17 - Comitati Regionali

Art. 18 - Delegati

CAPO TERZO: Aree di interesse e amministrative

Art. 19 - Area Sportiva

Art. 20 - Area Tecnica

Art. 21 - Direzione Nazionale e Segretario Amministrativo Generale

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page. There are three distinct signatures, with the top one being the most prominent and the bottom one being a large, stylized initial.

TITOLO QUARTO: PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

Art. 22 - Patrimonio e fonti di finanziamento

Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio

TITOLO QUINTO: NORME DI GIUSTIZIA

Art. 24 - Principi di giustizia

Art. 25 - Sistema di giustizia

Art. 26 - Clausola compromissoria

TITOLO SESTO: NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 27 - Modifiche statutarie

Art. 28 - Scioglimento

Art. 29 - Norma di rinvio

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is located on the right side of the page, below the main text.



TITOLO PRIMO

IDENTITA' ASSOCIATIVA E
PRINCIPI ASSOCIATIVI

Art. 1 - COSTITUZIONE

Il Registro Italiano Veicoli Storici (di seguito per brevità definito RIVS), costituito in Padova il 22/02/1999 riunisce in un ente associativo a carattere federativo, apolitico e non lucrativo tutte le associazioni e le società che senza scopo di lucro praticano attività legate al motorismo storico, siano esse di tipo sportivo, ricreativo e/o culturale e che, in seguito a specifica richiesta di adesione, dichiarino di condividerne i principi e le finalità e di uniformarsi a quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti vigenti.

Il RIVS, riconosciuto ai fini di ente certificatore dalla Regione Piemonte con delibera del 12/07/2010 n. 15-307 e dalla Regione Umbria con delibera del 23/07/2012 n. 903, persegue la volontà di ottenere un sempre più ampio e diffuso consenso istituzionale, in ambito nazionale ed internazionale.

Il RIVS, nella stesura del presente statuto, aderisce pienamente a quanto previsto dall'Art. 148 del TUIR e sue eventuali modifiche future.

Art. 2 - SEDE E DURATA

Il RIVS ha sede in Padova e ha durata illimitata.

ART. 3 - SCOPI E FINALITA'

Il RIVS rappresenta e cura gli interessi di tutte le persone e soggetti collettivi che vogliono essere parte attiva del motorismo storico, attraverso la pratica diretta dello studio, dell'analisi e della conservazione dei veicoli; la partecipazione e l'organizzazione di attività sportive, competitive o non, ad esso connesse; la partecipazione a esperienze associative e formative e l'organizzazione di eventi.

Finalità primaria del RIVS è l'attuazione di procedure atte a facilitare la conservazione da parte degli appassionati del patrimonio motoristico nazionale e internazionale.

Il RIVS si impegna inoltre affinché il motorismo storico trovi sempre più ampio riscontro e diffusione anche tra i non appassionati - in particolare, riguardo ai giovani - promuovendone la funzione memorialistica ed educativa, sia nella crescita individuale e personale che in un'ottica collettiva e sociale.

ART. 4 - ATTIVITA'

Il RIVS è un'associazione nazionale che realizza scopi e finalità con propria azione diretta e attraverso i propri affiliati e le proprie organizzazioni territoriali.

Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3, il RIVS:

- a) Cura e assiste i proprietari di veicoli storici e gli appassionati di motorismo storico e ne tutela i diritti;
- b) Istituisce e conserva un apposito Registro dei veicoli iscritti;
- c) Studia le tematiche e i problemi inerenti il motorismo storico e formula proposte da sottoporre al vaglio degli appassionati ed eventualmente da indirizzare, anche motu proprio, alle autorità;
- d) Promuove e disciplina attività sportive dilettantistiche nell'ambito del motorismo storico, ivi comprese le relative attività di promozione e ogni altra manifestazione motoristica;

- e) Promuove e realizza forme di assistenza giuridica, tecnica, formativa, assicurativa e ogni altra forma di assistenza ai fini di tutelare gli interessi degli associati e di tutti gli appassionati di veicoli storici;
- f) Promuove e favorisce lo sviluppo del turismo e del tempo libero legato al motorismo storico;
- g) Promuove e realizza ogni iniziativa volta alla propaganda del valore sociale, culturale e sportivo del motorismo storico, anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione per Tecnici e Atleti;
- h) Attua, in via esclusivamente strumentale e mai prevalente, tutte le iniziative di natura commerciale, industriale e finanziaria ritenute utili e necessarie al conseguimento degli scopi statutari.
- i) Collabora con tutti i soggetti interessati ai fini del conseguimento degli scopi statutari;

Inoltre il RIVS potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare le sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative:

- a) Istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli scolastici;
- b) Organizzare servizi per università e scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici e prescolastici per docenti, studenti, lavoratori, ecc.;
- c) Svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento;
- d) Promuovere viaggi e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero;
- e) Predisporre centri di documentazione a servizio dei tesserati e degli appassionati, nonché formare un efficiente servizio di pubblica utilità per tutti coloro interessati allo studio e alla pratica motorismo storico;
- f) Provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, e altro materiale legato all'esercizio delle attività previste dallo Statuto;
- g) Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- h) Incentivare e assistere gli affiliati nella creazione di centri di ritrovo (Club House) con la possibilità di somministrazione e ristorazione riservati ai tesserati;
- i) Promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli ed emblemi;
- j) Realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- k) Svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

È fatto divieto agli organi amministrativi del RIVS di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli previsti all'art. 3, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

ART. 5 - DENOMINAZIONE E LOGHI

La denominazione REGISTRO ITALIANO VEICOLI STORICI, l'acronimo RIVS, o R.I.V.S. (o in altro modo scritto) e i loghi dell'associazione sono tutelati dall'ordinamento ai sensi di quanto previsto dagli artt. 16, 2569 e 2571 del Codice Civile.

L'utilizzo e la riproduzione di denominazione e logo è regolata da specifico Regolamento. Ogni eventuale utilizzo dei loghi o della denominazione RIVS per usi differenti da quelli previsti da detto regolamento, anche da parte di affiliati e/o tesserati, dovrà essere autorizzato dal Consiglio

Direttivo Nazionale.

I comitati, le aree, i settori riconosciuti ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto dovranno riportare all'interno della propria denominazione l'acronimo RIVS, posto al termine della specifica dicitura di competenza.

La tutela dei loghi e della denominazione e la gestione economica degli stessi sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo Nazionale.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned vertically on the right side of the page.



TITOLO SECONDO

CLUB AFFILIATI E TESSERATI

Art. 6 - AFFILIATI

Sono affiliati del RIVS, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le società e associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni culturali, le associazioni di promozione sociale, i club e i circoli che rispettino le seguenti condizioni:

- a) Abbiano finalità analoghe e comunque non contrarie a quelle perseguite dal RIVS;
- b) Siano dotati di Statuto conforme alle previsioni di legge (Art. 90 Legge 289/2002 e successive modificazioni per le Società e Associazioni Sportive - Art. 148 del TUIR e successive modificazioni per le associazioni culturali, le associazioni di promozione sociale, i club e i circoli);
- c) Si impegnino a osservare e a far osservare ai propri tesserati le norme del presente Statuto, dei regolamenti RIVS, nonché le deliberazioni e le decisioni degli organi del RIVS;
- d) Accettino la tessera RIVS come tessera sociale da consegnare ai propri associati di ogni ordine e grado;
- e) Siano in regola con i pagamenti delle quote stabilite dal RIVS.

La procedura di ammissione prevede la presentazione di una domanda di affiliazione (DAF) sottoscritta dal rappresentante legale pro tempore del richiedente, corredata dal materiale illustrativo dell'attività svolta. La valutazione e l'accoglimento delle domande è prerogativa del Consiglio Direttivo Nazionale del RIVS.

Gli affiliati entrano a far parte del RIVS dopo l'accoglimento della DAF e previo pagamento delle quote stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale del RIVS.

L'adesione al RIVS è a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dai successivi articoli, ma è soggetta a rinnovo annuale attraverso il versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo del RIVS.

Gli affiliati conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale.

Gli affiliati hanno diritto a:

- a) Partecipare alle assemblee secondo le norme previste dal presente statuto e dai regolamenti;
- b) Partecipare alle attività ufficiali organizzate dal RIVS secondo le norme previste dagli specifici regolamenti;
- c) Organizzare manifestazioni secondo le linee indicate dal RIVS;
- d) Utilizzare la denominazione e i loghi di cui all'art.5 secondo le norme previste dagli specifici regolamenti.

Gli affiliati cessano di appartenere al RIVS per:

- a) Recesso;
- b) Mancato versamento delle quote di rinnovo annuale;
- c) Scioglimento volontario;
- d) Radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale per accertate violazioni gravi e/o ripetute delle norme del presente Statuto o dei regolamenti;
- e) Revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale nei casi di perdita dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale di radiazione e di revoca è ammesso ricorso da presentare al Collegio dei Garanti, secondo quanto stabilito dal presente Statuto. Avverso la decisione del Collegio dei Garanti non è ammesso ricorso.

Art. 7 - TESSERATI

Sono tesserati al RIVS:

- a) I soci degli affiliati;
- b) Gli atleti (tesserati sportivi);
- c) I Tecnici, i commissari esaminatori, gli ufficiali di gara, i responsabili di settore (tesserati tecnici).

I tesserati hanno diritto a:

- a) Partecipare alle attività promosse dal RIVS nel rispetto dei Regolamenti vigenti;
- b) Usufruire di tutte le agevolazioni, convenzioni e concessioni messe a disposizione dal RIVS;
- c) Concorrere, se in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti, alle cariche elettive.

Tutti i Tesserati sono tenuti a:

- a) Osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le decisioni assunte dal RIVS;
- b) Adempiere, nei termini indicati, alle obbligazioni assunte nei confronti del RIVS e/o derivanti dall'attività svolta.

Il tesseramento cessa per:

- a) Recesso;
- b) Mancato versamento delle quote stabilite dell'associazione di appartenenza;
- c) Radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione di appartenenza per accertate violazioni gravi e/o ripetute delle norme del presente Statuto o dei regolamenti;
- d) Casi indicati dall'art. 6 comma 7;
- e) Decesso.

Avverso le decisioni di radiazione e di revoca da qualunque organo disposte, è ammesso ricorso da presentare al Collegio dei Garanti, secondo quanto stabilito dal presente Statuto. Avverso la decisione del Collegio dei Garanti non è ammesso ricorso.

ART. 8 - TESSERATI SPORTIVI

I tesserati sportivi sono tesserati ordinari che praticano in forma diretta e personale l'attività sportiva organizzata dal RIVS o che partecipano a nome del RIVS e/o degli affiliati all'attività sportiva organizzata da altri.

I tesserati sportivi sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare la lealtà sportiva in conformità alle norme dei regolamenti del RIVS e del CONI.

I tesserati sportivi esercitano i propri diritti di elettorato passivo e/o attivo alla stregua degli altri tesserati. Non è prevista una rappresentanza specifica negli organi elettivi, ma essi possono, dietro

richiesta dei responsabili di settore, eleggere dei rappresentanti che svolgano funzione consultiva.

Lo status di tesserato sportivo, regolato da apposito regolamento, è equiparato a quello di carica federale di nomina e il Consiglio Direttivo Nazionale può in ogni momento revocare tale status con propria decisione motivata.

Avverso le decisioni di radiazione e di revoca da qualunque organo disposte, è ammesso ricorso da presentare al Collegio dei Garanti, secondo quanto stabilito dal presente Statuto. Avverso la decisione del Collegio dei Garanti non è ammesso ricorso.

ART. 9 – TESSERATI TECNICI

I tesserati tecnici sono tesserati ordinari che, a seguito di nomina diretta del Consiglio Direttivo del RIVS o da organi da esso delegati, svolgono funzioni di:

- a) Formazione, insegnamento e promozione delle tecniche e metodologie relative agli sport e alla tecnica motoristica (Tecnici);
- b) Controllo e verifica dello stato dei veicoli che fanno richiesta di iscrizione al Registro dei Veicoli Storici e di rilascio delle certificazioni di qualunque grado emesse dal RIVS (Commissari Esaminatori);
- c) Organizzazione, partecipazione attiva e supervisione delle manifestazioni organizzate dal RIVS, dagli affiliati e/o da soggetti esterni che chiedano la collaborazione del RIVS (Ufficiali di Gara)
- d) Gestione, coordinamento e sviluppo dei settori creati dal Consiglio Direttivo Nazionale, siano essi a carattere sportivo e/o tecnico (Responsabili di Settore)

I tesserati tecnici sono soggetti all'ordinamento delle norme e dei regolamenti del RIVS e, qualora esercitino attività sportiva, del CONI.

I tesserati tecnici esercitano i propri diritti di elettorato passivo e/o attivo alla stregua degli altri tesserati. Non è prevista una rappresentanza specifica negli organi elettivi, ma essi possono, dietro richiesta dei responsabili di settore, eleggere dei rappresentanti che svolgano funzione consultiva.

Lo status di tecnico è equiparato a quello di carica federale di nomina e il Consiglio Direttivo Nazionale può in ogni momento revocare lo status di tesserato tecnico con propria decisione motivata.

Avverso le decisioni di radiazione e di revoca da qualunque organo disposte, è ammesso ricorso da presentare al Collegio dei Garanti, secondo quanto stabilito dal presente Statuto. Avverso la decisione del Collegio dei Garanti non è ammesso ricorso.

ART. 10 - CARICHE ELETTIVE E DI NOMINA

Tutte le cariche del RIVS, siano esse elettive o di nomina, ivi comprese le cariche di Presidente di associazione affiliata, hanno durata di quattro anni seguendo il ciclo delle olimpiadi estive. Gli affiliati sono espressamente tenuti ad adeguarsi a tale norma e a tali scadenze.

Possono essere eletti e/o nominati alle cariche federali del RIVS i cittadini europei maggiorenni che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi con pene detentive superiori a un anno;

- b) Non aver riportato negli ultimi cinque anni, salvo riabilitazione, squalifiche e/o condanne sportive superiori ad un anno da parte di organismi riconosciuti dal CONI;
- c) Essere in regola con il tesseramento;
- d) Essere tesserati al RIVS da almeno 2 anni consecutivi compreso quello in corso.

Tutti i componenti degli organi elettivi federali sono rieleggibili nella medesima carica per un numero massimo di 4 mandati consecutivi.

Tutte le cariche federali sono esercitate a titolo gratuito, salvo per il Presidente Nazionale, per il quale, visto il notevole impegno e responsabilità derivanti dalla carica, può essere prevista un'indennità determinata dal Consiglio Direttivo Nazionale in accordo con la normativa vigente.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.



TITOLO TERZO

ORDINAMENTO E
ORGANIZZAZIONE DEL RIVS

CAPO PRIMO - ORGANI NAZIONALI DEL RIVS

ART. 11 - ORGANI DEL RIVS

Sono Organi Nazionali del RIVS:

- a) L'Assemblea Nazionale;
- b) Il Consiglio Direttivo Nazionale
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Garanti
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 12- ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale - di seguito Assemblea - è il supremo organo del RIVS e ad essa spettano poteri deliberativi. Può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea in seduta ordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo Nazionale e convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno. La convocazione avviene a mezzo di avviso spedito per raccomandata, in forma digitale o altro mezzo equipollente ai fini della garanzia del ricevimento della convocazione, almeno trenta giorni prima del giorno dell'effettuazione, trasmesso a tutti gli aventi diritto al voto.

L'Assemblea in seduta straordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo Nazionale e convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, ogni volta che lo ritengano opportuno e ogni volta che ad essi venga fatta pervenire richiesta motivata e sottoscritta da parte di almeno i 2/3 dei presidenti e legali rappresentanti degli affiliati. La convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria avviene secondo le medesime modalità dell'Assemblea in seduta ordinaria.

L'Assemblea in seduta ordinaria si definisce elettiva quando convocata nell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi.

L'Assemblea in seduta straordinaria si definisce elettiva quando convocata appositamente per il rinnovo o per l'elezione delle cariche elettive federali, nel caso una di esse si sciolga prima del termine del mandato. In tali casi la convocazione deve avvenire con preavviso di novanta giorni per consentire la candidatura degli aventi diritto.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) Determina l'indirizzo delle attività del RIVS, deliberando sugli argomenti all'ordine del giorno;
- b) Fissa le direttive generali dell'attività;
- c) Approva il Bilancio Consuntivo annuale redatto dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) Approva il Bilancio d'indirizzo programmatico redatto dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- e) Nomina su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale il Presidente Onorario ed eventuali consiglieri aggiuntivi dotati di solo potere consultivo.

L'Assemblea elettiva in seduta ordinaria, oltre ai compiti sopra elencati:

- a) Procede all'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale;

- b) Procede all'elezione del Collegio dei Garanti;
- c) Procede all'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;

L'Assemblea in seduta straordinaria può:

- a) Deliberare sulle modificazioni statutarie;
- b) Deliberare sugli argomenti indicati all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo Nazionale o dai presidenti e legali rappresentanti degli affiliati che ne hanno richiesta la convocazione;
- c) Deliberare sulla proposta di scioglimento del RIVS;

L'Assemblea in seduta straordinaria elegge le cariche elettive federali in caso di dimissioni o scioglimento delle stesse prima del termine del mandato. In tal caso, le cariche elette dall'Assemblea terminano il proprio mandato l'anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici estivi successivi all'elezione, riprendendo il normale andamento previsto dalla norme statutarie.

L'Assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria è composta:

- a) Dai legali rappresentanti degli affiliati che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di 6 mesi precedenti la convocazione dell'Assemblea, o dai loro delegati;
- b) Dal Presidente;
- c) Dai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) Dai Presidenti dei Comitati Regionali, ove presenti.

Partecipano senza diritto di voto:

- a) I Delegati Provinciali, ove presenti;
- b) I Responsabili delle Aree di interesse;
- c) I rappresentanti legali degli affiliati che non abbiano maturato i requisiti di cui al comma 10 lettera a) del presente articolo.

Ogni componente ha diritto a un voto, è prevista la possibilità di delega fino a un massimo di tre deleghe per persona.

Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale o da persona da lui delegata.

L'avviso di convocazione, inviato secondo le tempistiche previste dai commi 2 e 5 del presente articolo, dovrà contenere:

- a) Giorno, ora e luogo dei lavori assembleari in prima e in seconda convocazione;
- b) Ordine del Giorno stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) Rendiconto economico dettagliato in caso di Assemblea in seduta ordinaria;

In caso di Assemblea elettiva, sia in seduta ordinaria che straordinaria, dovranno essere comunicati, nella medesima forma adottata per l'avviso di convocazione, quindici giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea:

- a) Elenco degli aventi diritto al voto;
- b) Elenco nominativo dei candidati;

Per la validità dell'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, in prima convocazione devono essere presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è da ritenersi valida qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di Assemblee convocate per deliberare su proposte di modifica dello Statuto e/o di scioglimento del RIVS è richiesta, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea in seduta straordinaria, con le modalità e le procedure richieste dal presente Statuto per la validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea elettiva in seduta ordinaria.

L'Assemblea delibera in ogni caso a maggioranza semplice dei presenti, salvo quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del presente Statuto.

In caso di Assemblea elettiva, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla nomina di una Commissione Verifica Poteri, composta da tre tesserati che non siano candidati a cariche federali elettive all'interno dell'Assemblea in cui sono chiamati ad operare. Compiti della Commissione sono:

- a) Accertare la predisposizione dei mezzi e delle attrezzature valide per le votazioni;
- b) Verificare l'idoneità al voto dei rappresentanti ammessi all'Assemblea;
- c) Verificare l'idoneità dei candidati alle cariche elettive;
- d) Derimere qualunque controversia relativa alle operazioni di voto, alle deleghe e alle candidature;
- e) Sovrintendere alle operazioni di voto.

Possono concorrere alle cariche elettive federali soltanto i tesserati in regola con quanto previsto dall'art.10 del presente Statuto.

ART. 13- CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo preposto alla:

- a) Verifica della corretta attuazione dei programmi;
- b) Valutazione dei risultati conseguiti;
- c) Vigilanza sul buon andamento della gestione;
- d) Adesione di quanto previsto dalle norme statutarie;
- e) Amministrazione della giustizia interna al RIVS in primo grado.

Il Consiglio Direttivo Nazionale opera in base alle direttive impartite dall'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificamente alla competenza dell'Assemblea medesima o del Presidente.

Il Consiglio Direttivo Nazionale in via esclusiva:

- a) Realizza i fini istituzionali, provvede all'esecuzione degli atti approvati dall'Assemblea Nazionale, definisce i criteri per l'amministrazione dei fondi a disposizione della RIVS e vigila sulla osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- b) Indica l'Assemblea Nazionale e ne determina l'ordine del giorno;

- c) Redige il Bilancio d'indirizzo programmatico ed il Bilancio Consuntivo entro il 30 marzo dell'anno successivo alla chiusura di esercizio sociale e li trasmette all'Assemblea Nazionale per l'approvazione, corredati, se lo ritiene necessario, dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) Nella sua prima riunione, elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente Vicario e il Segretario;
- e) Emanava i Regolamenti Federali e ne cura le eventuali modifiche;
- f) Delibera in merito alle richieste di affiliazione;
- g) Su proposta del Presidente, sentite le indicazioni degli Affiliati delle Regioni interessate, nomina i Presidenti dei Comitati Regionali e ne dispone, in caso di accertato mancato funzionamento e/o di gravi disfunzioni, la revoca della nomina;
- h) Nomina i Delegati Provinciali e dispone, in caso di accertato mancato funzionamento e/o di gravi disfunzioni, la revoca della nomina;
- i) Delibera lo scioglimento dei Comitati Regionali in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento e nomina un Commissario, il quale rimane in carica per un intervallo massimo di 180 giorni entro i quali provvede alla ricostituzione delle Strutture Territoriali;
- j) Provvede, ove lo ritenga necessario, alla nomina, nelle zone in cui il RIVS non è ancora presente con strutture formalizzate, di Responsabili Regionali Provvisori, ai quali è assegnato un periodo di tempo di 360 giorni affinché svolgano attività di promozione. Al termine del periodo stabilito, il Consiglio Direttivo verifica l'operato del Responsabile e, con propria decisione motivata, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - o Costituzione delle Strutture Territoriali previste dal presente Statuto;
 - o Nomina di un nuovo Commissario;
 - o Rinnovo del mandato del Commissario in carica;
 - o Revoca del mandato.
- k) Ratifica gli eventuali provvedimenti adottati in via d'estrema urgenza dal Presidente sulle materie di propria competenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi;
- l) Emanava le disposizioni di attuazione del tesseramento e fissa le quote annuali di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e le quote suppletive necessarie per lo svolgimento dell'attività;
- m) **Delibera sui tesseramenti, sulla tutela sanitaria ed assicurativa dei tesserati atleti e tecnici;**
- n) Procede alle nomine di tutti i tesserati tecnici e delle cariche federali non elettive. Le nomine sono riportate su appositi albi conservati dalla Direzione Nazionale;
- o) **Vigila sul comportamento dei tesserati e di coloro che ricoprono cariche non elettive, intervenendo secondo quanto previsto nel presente Statuto, ove lo ritenesse necessario;**
- p) Può esercitare il controllo di legittimità sulle delibere adottate dagli affiliati;
- q) Conferisce incarichi ad esperti e consulenti ai fini del corretto svolgimento dell'attività federale, determinandone il compenso e la durata massima;
- r) **Stabilisce i criteri per l'inquadramento del personale necessario allo svolgimento dell'attività del RIVS;**
- s) Delibera in merito ad ogni altro argomento non espressamente previsto nel presente Statuto e comunque non di esclusiva competenza di altro Organo del RIVS.

E' composto dal Presidente, che viene eletto da e tra i Consiglieri e da altri 7 membri.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono partecipare senza diritto di voto, su richiesta

del Presidente o di almeno la metà dei consiglieri:

- a) I rappresentanti delle cariche non elettive;
- b) I consiglieri aggiuntivi nominati dall'Assemblea;
- c) Tecnici ed esperti degli argomenti sui quali il Consiglio Direttivo Nazionale è chiamato a deliberare.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente, o quando sia richiesto dalla metà più uno dei suoi componenti, con un preavviso di sette giorni inviato attraverso un qualsiasi strumento di comunicazione, anche in forma digitale, che consenta di verificarne l'avvenuta ricezione. Per la validità delle adunanze occorre la presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può riunirsi anche in forma virtuale tramite sistemi di audioconferenza e/o video conferenza. In tal caso nel verbale redatto per l'occasione si dovrà specificare chiaramente il mezzo usato.

Ciascun membro ha diritto ad un solo voto. Il voto non è delegabile. Il Consiglio Direttivo Nazionale decide a maggioranza di voti; in caso di parità è determinante il voto di chi presiede.

Il mandato del Consiglio Direttivo Nazionale è quadriennale e decade, comunque, alla scadenza del quadriennio olimpico estivo.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo di un Consigliere, i rimanenti membri provvederanno alla sostituzione dello stesso tramite cooptazione. Tale pratica potrà essere adottata fino alla sostituzione di un massimo di $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei membri originariamente eletti. Superata tale soglia il Consiglio è considerato sciolto e il Vice Presidente Vicario, o in caso di sua assenza il Consigliere più anziano, provvede alla convocazione dell'Assemblea Nazionale elettiva secondo le norme previste dal presente Statuto.

ART. 14 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale del RIVS ed esercita funzioni di programmazione, indirizzo e controllo generale dell'attività, assumendo la responsabilità generale delle aree tecniche e sportiva, fatta salva la responsabilità individuale dei tesserati nello svolgimento delle proprie funzioni. A tal fine il Presidente presenta all'inizio del proprio mandato un programma tecnico-sportivo e al termine una relazione consuntiva delle attività svolte.

Il Presidente inoltre:

- a) Convoca l'Assemblea Nazionale;
- b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) Cura direttamente o indirettamente l'esecuzione di quanto deciso dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) Indica al Consiglio Direttivo Nazionale, sentiti gli affiliati della regione interessata, i presidenti dei Comitati Regionali;
- e) Può richiedere la presenza in Consiglio Direttivo di esperti e consulenti;
- f) Nomina il Segretario Amministrativo Generale;
- g) Può adottare, in casi di particolare urgenza, qualunque provvedimento ritenga necessario per il bene e la salvaguardia del RIVS, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione utile.

In caso di assenza e di impedimento temporaneo del Presidente, lo stesso è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente Vicario, o in caso di assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano.

Il mandato del Presidente è quadriennale e decade, comunque, alla scadenza del quadriennio olimpico estivo.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo è considerato sciolto e il Vice Presidente Vicario provvede alla convocazione dell'Assemblea Nazionale elettiva secondo le norme previste dal presente Statuto

ART. 15 - COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio ha funzione di organo di giustizia endoassociativa di secondo grado con competenza a:

- a) Giudicare in merito alle infrazioni dello Statuto, dei Regolamenti, nonché alle infrazioni delle direttive degli organi del RIVS commesse dai tesserati e/o dagli affiliati;
- b) Decidere su controversie insorte tra organi del livello Nazionale ed organi appartenenti ai diversi livelli Territoriali, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro sessanta giorni;
- c) Verificare la congruità dei Regolamenti Regionali e Territoriali con Statuto e Regolamento Nazionale;
- d) Svolgere funzioni consultive ed interpretative in merito a questioni statutarie e ad ogni altra materia per cui il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga necessario.
- e) Svolgere funzione di collegio arbitrale in caso di controversie tra gli affiliati e/o i tesserati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 del presente Statuto.

Le decisioni in merito alle controversie di cui alle lettere a) e b) comma 1 del presente articolo sono inappellabili.

Il Collegio dei Garanti è composto esclusivamente da tesserati che non siano membri di alcun organo direttivo e non rivestano incarichi operativi nel RIVS. L'Assemblea Nazionale elettiva elegge il Collegio dei Garanti, composto da tre membri effettivi e due supplenti. I componenti effettivi del Collegio eleggono al loro interno il Presidente.

Il mandato dei membri del Collegio dei Garanti è quadriennale, rinnovabile per non più di due volte, ed è indipendente dalla permanenza in carica degli altri organi del RIVS.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo di un componente, i rimanenti membri provvederanno alla sostituzione dello stesso tramite cooptazione. Tale pratica potrà essere adottata fino alla sostituzione di un massimo di $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei membri originariamente eletti. Superata tale soglia il Collegio è considerato sciolto e il Consiglio Direttivo Nazionale, provvede alla convocazione dell'Assemblea Nazionale elettiva secondo le norme previste dal presente Statuto.

ART. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) Ha il controllo contabile dell'attività del RIVS;
- b) Verifica e revisiona il Bilancio Consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo Nazionale, prima

- della presentazione agli affiliati;
- c) Può, su specifica richiesta dei suoi componenti, usufruire di consulenze esterne.

Il Collegio è composto dal Presidente, eletto da e tra i Revisori, e da due membri titolari e due membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento temporaneo. Tutti i membri devono essere persone fisiche tesserate al RIVS.

I membri del Collegio, titolari e supplenti, devono essere convocati obbligatoriamente a tutte le riunioni dell'Assemblea Nazionale e, in ogni caso, devono essere messi a conoscenza di tutti gli atti e le decisioni prese da un organo del RIVS.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea Nazionale secondo le medesime tempistiche e modalità previste per il Consiglio Direttivo Nazionale. Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo di un Revisore, i rimanenti membri provvederanno alla sostituzione dello stesso tramite cooptazione. Tale pratica potrà essere adottata fino alla sostituzione di un massimo di $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei membri originariamente eletti. Superata tale soglia il Consiglio è considerato sciolto e il Consiglio Direttivo Nazionale, provvede alla convocazione dell'Assemblea Nazionale elettiva secondo le norme previste dal presente Statuto.

CAPO SECONDO - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 17 - COMITATI REGIONALI

In ogni regione ove hanno sede legale almeno tre affiliati, il Consiglio Direttivo Nazionale può disporre, con propria deliberazione, l'istituzione di un Comitato Regionale. Nella deliberazione di istituzione del Comitato, il Consiglio Direttivo Nazionale nomina il Presidente del Comitato Regionale.

Il Comitato assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività del RIVS nell'ambito territoriale di competenza secondo le direttive del Consiglio Direttivo Nazionale. In particolare:

- a) Cura, promuove e coordina le attività del RIVS nell'ambito di competenza territoriale;
- b) Svolge tutte le attività necessarie, anche di carattere amministrativo, per facilitare l'attività del RIVS;
- c) Fa osservare lo Statuto e le norme regolamentari del RIVS;
- d) Regola, ove richiesto dal Consiglio Direttivo Nazionale, l'attività locale secondo un calendario annuale;
- e) Svolge ogni altro compito affidato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Comitato è composto dal Presidente e da tutti i rappresentanti legali degli Affiliati che abbiano sede legale nella regione di competenza.

Per la convocazione del Comitato e per la validità delle deliberazioni valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Direttivo Nazionale.

E' un organo permanente e non ha scadenza temporale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può sciogliere in ogni momento, con propria deliberazione motivata, il Comitato Regionale. Avverso tale decisione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti. Avverso la decisione del Collegio dei Garanti non è ammesso ricorso.

Il Comitato Regionale è retto da un Presidente, scelto tra i tesserati aventi residenza nella regione di competenza, nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale su indicazione del Presidente Nazionale e sentiti gli affiliati delle Regione interessata. Il Presidente dura in carica quattro anni e decade, comunque, alla scadenza del quadriennio olimpico estivo.

Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta il RIVS presso enti e istituzioni nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato. E' responsabile, unitamente al Comitato Regionale, nei confronti del Consiglio Direttivo Nazionale.

Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente; in caso di dimissioni dello stesso o nei casi di mala gestio accertata, il Consiglio Direttivo Nazionale può sostituire in ogni momento, con propria deliberazione motivata, il Presidente. Avverso tale decisione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti. Avverso la decisione del Collegio dei Garanti non è ammesso ricorso.

ART. 18 - DELEGATI

Il Consiglio Direttivo Nazionale può disporre, con propria deliberazione, la nomina di uno o più Delegati che operino su base provinciale o interprovinciale, secondo le indicazioni riportate dal Consiglio Direttivo Nazionale nella delibera di nomina.

Il Delegato assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività del RIVS nell'ambito territoriale di competenza secondo le direttive del Consiglio Direttivo Nazionale. In particolare:

- a) Cura, promuove e coordina le attività del RIVS nell'ambito di competenza territoriale;
- b) Svolge tutte le attività necessarie, anche di carattere amministrativo, per facilitare l'attività del RIVS;
- c) Fa osservare lo Statuto e le norme regolamentari del RIVS;
- d) Regola, ove richiesto dal Consiglio Direttivo Nazionale, l'attività locale secondo un calendario annuale;
- e) Collabora con il Comitato Regionale, ove presente;
- f) Svolge ogni altro compito affidato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Delegato è scelto tra i tesserati aventi residenza nel territorio di competenza e dura in carica quattro anni e decade, comunque, alla scadenza del quadriennio olimpico estivo.

Il Delegato, in armonia con l'azione del Comitato Regionale, ove presente, rappresenta il RIVS presso enti e istituzioni nel territorio di competenza. E' responsabile nei confronti del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può revocare in ogni momento, con propria deliberazione motivata, lo status di Delegato. Avverso tale decisione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti. Avverso la decisione del Collegio dei Garanti non è ammesso ricorso.

CAPO TERZO - AREE D'INTERESSE E AMMINISTRATIVE

ART. 19 - AREA SPORTIVA

L'Area Sportiva è il settore tecnico, composto da tutti i tesserati sportivi, gli ufficiali di gara e i responsabili di settore sportivo, preposto allo sviluppo e alla gestione delle attività sportive dilettantistiche e ricreative del RIVS. Ad essa sono affidate:

- a) La regolamentazione, la promozione e il coordinamento delle attività sportive;
- b) La ricerca e l'innovazione delle attività sportive;
- c) La formazione di tecnici e dirigenti per gli ambiti di carattere sportivo;
- d) La progettazione di percorsi innovativi, con riferimento anche agli aspetti tecnici della disciplina o dell'attività relativa;
- e) Lo svolgimento di ogni altro compito affidato dal Consiglio Federale.

L'Area Sportiva è retta da un Coordinamento d'Area composto da membri nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale e retto da un Responsabile Nazionale.

L'Area Sportiva deve dotarsi di un proprio Regolamento Tecnico Nazionale coerente con i principi del RIVS. Tale Regolamento ed eventuali modifiche devono essere approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Area Sportiva provvede a istituire specifiche commissioni disciplinari quali istanze di giudizio per l'attività sportiva. Eventuali istanze d'appello potranno essere inoltrate al Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, su indicazione del Coordinamento d'Area può nominare:

- a) Responsabili sportivi territoriali su base regionale;
- b) Responsabili di settore su base tematica e/o di disciplina;
- c) Responsabili di progetto per iniziative specifiche.

Tali incarichi sono equiparati a cariche federali di nomina e soggette al controllo del Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Area Sportiva non ha autonomia finanziaria e patrimoniale né rappresentanza legale e giudiziale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può sciogliere in ogni momento, con propria deliberazione motivata, il Coordinamento d'Area. Avverso tale decisione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti. Avverso la decisione del Collegio dei Garanti non è ammesso ricorso.

ART. 20 - AREA TECNICA

L'Area Tecnica è il settore tecnico, composto da tutti i tecnici, i commissari esaminatori e i responsabili di settore tecnico, preposto allo sviluppo e alla gestione delle attività culturali, ricreative e di ricerca tecnica e storica del RIVS. Ad essa sono affidate:

- a) La regolamentazione, la promozione e il coordinamento delle attività di ricerca tecnica e storica;
- b) La ricerca relativa alle attività culturali e storiche;

- c) La formazione di tecnici e formatori per gli ambiti di carattere tecnico;
- d) La progettazione di percorsi innovativi, con riferimento anche agli aspetti tecnici;
- e) La verifica, il coordinamento e la regolamentazione di tutte le attività inerenti la registrazione e la certificazione dei veicoli per cui è richiesta l'iscrizione nei registri del RIVS;
- f) Lo svolgimento di ogni altro compito affidato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Area Tecnica è retta da un Coordinamento d'Area composto da membri nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale e retto da un Responsabile Nazionale.

L'Area Tecnica deve dotarsi di un proprio Regolamento Tecnico Nazionale coerente con i principi del RIVS. Tale Regolamento ed eventuali modifiche devono essere approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Eventuali istanze di giudizio per l'attività dell'Area Tecnica sono soggette al controllo diretto del Consiglio Direttivo Nazionale. Eventuali istanze d'appello potranno essere inoltrate al Collegio dei Garanti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, su indicazione del Coordinamento d'Area può nominare:

- a) Responsabili tecnici territoriali su base regionale;
- b) Responsabili di settore su base tematica e/o di disciplina;
- c) Responsabili di progetto per iniziative specifiche.

Tali incarichi sono equiparati a cariche federali di nomina e soggette al controllo del Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Area Tecnica non ha autonomia finanziaria e patrimoniale né rappresentanza legale e giudiziale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può sciogliere in ogni momento, con propria deliberazione motivata, il Coordinamento d'Area. Avverso tale decisione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti. Avverso la decisione del Collegio dei Garanti non è ammesso ricorso.

ART. 21 - DIREZIONE NAZIONALE E SEGRETARIO AMMINISTRATIVO GENERALE

La Direzione Nazionale è l'organo che si occupa della gestione amministrativa del RIVS e ha il compito specifico di porre in atto le direttive impartite dal Consiglio Direttivo Nazionale e dal Presidente.

La Direzione Nazionale è composta da collaboratori e personale in servizio presso il RIVS ed è retta da un Segretario Amministrativo Generale nominato dal Presidente previa consultazione con il Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Segretario Amministrativo Generale esercita le funzioni comprese nella qualifica di dirigente e in particolare:

- a) Coordina la gestione amministrativa del RIVS;
- b) Dirige la Direzione Nazionale;
- c) Prende parte alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) Supervisiona, con poteri consultivi, le attività di tutti i settori del RIVS;
- e) Ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organi federali, a qualunque livello.



TITOLO QUARTO

PATRIMONIO E RISORSE
FINANZIARIE

Art. 22 - PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

Il patrimonio del RIVS è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'associazione stessa, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario ad essa facenti capo. I livelli territoriali e gli affiliati hanno piena autonomia patrimoniale, negoziale e finanziaria e rispondono, per quanto di rispettiva competenza, esclusivamente delle obbligazioni direttamente contratte.

E' fatto divieto ad ogni livello dell'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Sono fonti di finanziamento del RIVS le entrate derivanti da:

- a) Eventuali contributi di altri Enti, pubblici o privati;
- b) Quote di affiliazione e tesseramento;
- c) Proventi delle manifestazioni sportive e delle attività culturali e ricreative;
- d) Proventi derivanti dalla gestione dei servizi e dalla cessione di beni in favore degli associati;
- e) Donazioni a qualunque titolo erogate da privati, enti o società ed accettate con delibera dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- f) Proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: contributi, tasse, multe e penalità eventualmente inflitte ai tesserati o agli affiliati;
- g) Proventi di ogni altra attività strumentale, anche commerciale, purché finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- h) Proventi derivanti dalla gestione del patrimonio del Registro.

Art. 23 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio economico e finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Il Bilancio d'esercizio (Bilancio Consuntivo) del RIVS è unico e rappresenta la situazione patrimoniale e il conto economico.

La gestione delle attività amministrative si svolge in base al preventivo economico annuale approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale entro il 30 novembre di ciascun anno. Questo è messo a disposizione per conoscenza agli affiliati.

Entro il 30 aprile di ciascun anno successivo alla data di chiusura, il Bilancio Consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo Nazionale, corredato dalla relazione del Presidente e, se richiesto dal Consiglio Direttivo Nazionale, da una nota esplicativa del Collegio dei Revisori dei Conti; è approvato, come previsto nel precedente art. 12, dall'Assemblea Nazionale in seduta ordinaria.

In caso di mancata approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale deve ritenersi decaduto e si procede alla convocazione dell'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria e con funzioni elettive, con le modalità indicate dal presente Statuto. Il Consiglio Direttivo Nazionale così eletto provvede alla redazione di un nuovo Bilancio Consuntivo da approvarsi entro 90 giorni dall'avvenuta elezione

Il Bilancio Consuntivo annuale e le relazioni illustrative devono essere messi a disposizione degli affiliati almeno un mese prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale.



TITOLO QUINTO

NORME DI GIUSTIZIA

Art. 24 - PRINCIPI DI GIUSTIZIA

La Giustizia è amministrata dal Consiglio Direttivo Nazionale e, in seconda istanza, dal Collegio dei Garanti, in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale secondo i principi dello Statuto e delle leggi dello Stato.

Scopi ultimi dell'azione di Giustizia sono:

- a) Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e negli eventuali Regolamenti;
- b) L'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo;
- c) L'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di lealtà e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito.

Art. 25 – SISTEMA DI GIUSTIZIA

In primo grado le funzioni d'indagine, accertamento della verità e giudizio degli accusati sono svolte dal Consiglio Direttivo Nazionale, il quale agisce, sia d'ufficio sia su specifica e dettagliata segnalazione - avverso i tesserati e/o affiliati che siano sospettati di aver violato le norme del presente Statuto e/o dei Regolamenti, o in ogni caso, che abbiano leso l'immagine del RIVS con i propri comportamenti.

Entro 30 giorni dalla decisione del Consiglio Direttivo Nazionale, i tesserati e/o gli affiliati possono presentare ricorso presso il Collegio dei Garanti, il cui giudizio è definitivo e insindacabile. Non è ammesso ricorso in caso di decisioni di archiviazione del caso in primo grado.

I provvedimenti adottati dagli Organi del RIVS hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento interno, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati, compresi coloro che al fine di evitare l'applicazione di sanzioni, non abbiano rinnovato l'affiliazione e/o il tesseramento.

Art. 26 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Gli affiliati e i tesserati del RIVS si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con il RIVS stesso e/o tra loro per motivi dipendenti dallo svolgimento della vita associativa.

Essi si impegnano altresì a rimettere a giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 809 del Codice di Procedura Civile.

La funzione arbitrale è svolta ordinariamente dal Collegio dei Garanti. Qualora la controversia coinvolgesse uno dei componenti del Collegio stesso, si provvede alla nomina di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri così nominati:

- a) Due arbitri nominati delle parti in causa;
- b) Un arbitro nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.



TITOLO SESTO

NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 27 - MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate al Consiglio Direttivo Nazionale con atto sottoscritto da almeno un terzo degli affiliati purché in regola con il versamento delle quote.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, verificata la correttezza formale della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea in seduta straordinaria, che dovrà tenersi entro 30 giorni dalla data di convocazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può inoltre indire su propria iniziativa l'Assemblea in seduta straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto e spetta al Consiglio Direttivo Nazionale la preparazione e diffusione tra gli affiliati di eventuali documenti di approfondimento.

Per l'approvazione delle proposte di modifiche allo Statuto è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti all'Assemblea Nazionale riunita in seduta straordinaria.

In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, eventuali modifiche statutarie imposte da Leggi dello Stato potranno essere approvate con voto del Consiglio Direttivo Nazionale che provvederà a informare tempestivamente gli affiliati.

Art. 28 - SCIoglimento

Un'eventuale proposta di scioglimento del RIVS dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo Nazionale con atto sottoscritto da almeno due terzi degli affiliati purché in regola con il versamento delle quote.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, verificata la correttezza formale della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria, che dovrà tenersi entro 30 giorni dalla data di convocazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può inoltre indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria per lo scioglimento.

Per l'approvazione delle proposte di scioglimento è necessario il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 29 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile applicabili in materia.




Agenzia delle Entrate		
* DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA *		
UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA 1		
Reg.	18 NOV. 2015	S.3
Reg. n°	4882	
€	200,00	

Il Funzionario addetto (*)

Rosario GONORILE

(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale,



REGISTRO ITALIANO VEICOLO STORICI
Galleria Ognissanti 26 – 35129 Padova
Tel 049.7801907 – Fax 049.7927413
www.rivs.it

